PROPOSTA DI LEGGE

4º COMM. CONSILIARE



2^A COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA

Pr	esidei	nte o Assessore/i Proponente/i:(Prod (timbro e firma)(Roberto Musi	nanno
Re	latore	(se diverso dal proponente):	(timbro e firma)		<u> </u>
Di	rigent	e/i Generale/i:	(timbro e firma) IRIGE	NTE GENERA	LE
Di	rigent	e/i Settore/i:(ti	mbro e firma) <u>IL Digi</u> Ing.	ENTE DI SETTOR Giuseppe liritano	RE
				Presente	Assente
•	1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
	2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
	3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
	4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente		X
	5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
	6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
	7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
	8	Francesco ROSSI	Componente	•	X
		l Segretario Generale della Giunta Regio era si compone di n. <u>3</u> pagine com		e di n. <u>3</u>	allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- la legge 31 gennalo 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore);

CONSIDERATO:

- che sul territorio calabrese esiste un ingente patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato;
- che il patrimonio immobiliare inutilizzato, in particolare nei centri storici, è a rischio di degrado;
- che molte persone sul territorio calabrese vivono difficoltà di accesso a un alloggio adeguato;
- che gli interventi di autorecupero, cioè interventi cui gli assegnatari, riuniti in associazioni o cooperative, contribuiscono direttamente, costituiscono una modalità per il recupero del patrimonio immobiliare pubblico, che responsabilizza gli assegnatari nei confronti del patrimonio immobiliare stesso;
- che gli interventi di autorecupero per come definiti al punto precedente consentono di recuperare il patrimonio immobiliare pubblico con il contributo di risorse private;

RITENUTO

di dover favorire il recupero del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici, al contempo favorendo l'accesso ad un alloggio adeguato per le persone in condizione di disagio abitativo, attraverso interventi di autorecupero, cioè interventi cui gli assegnatari, riuniti in associazioni o cooperative, contribuiscono direttamente;

VISTI

- l'allegato A, disegno di legge recante "Autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico" e relative relazione descrittiva e tecnico-finanziaria in copia conforme all'originale, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

EVIDENZIATO

- che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio legislativo", nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture, prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

DELIBERA

- 1. Di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico" e di approvare, a tal fine, il relativo testo che viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.- Di trasmettere, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione in uno con la proposta di legge e la relazione descrittiva e tecnico-finanziaria di cui all'art. 39, comma 2 dello Statuto della Regione Calabria, al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale;

3.- Di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della regione, ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. lgs 30 giugno 2003 n, 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERAL

IL PRESIDENTÉ

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 2 4 SE1. 2018 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale a L'implegato addetto.

Disegno di legge: <<Autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico>>.

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «recupero»: gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

- b) per «organizzazione di autorecupero»: una società cooperativa edilizia di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), o un'associazione di promozione sociale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), costituita con la finalità di eseguire interventi di recupero con le modalità definite agli articoli 4, 5 e 6;
- c) per «soci locatari»: i soci dell'organizzazione di autorecupero, assegnataria, all'esito del procedimento previsto dall'articolo 4, degli immobili di cui all'articolo 2 da sottoporre ad interventi di recupero, cui concedere in locazione, al sensi dell'articolo 7, le unità immobiliari risultanti dagli interventi medesimi.

Art. 2

(Programmi di recupero)

- 1. Gli enti pubblici possono adottare programmi di recupero di immobili di loro proprietà, ubicati nel territorio della Regione Calabria, destinati a finalità diverse da quelle di edilizia residenziale pubblica, inutilizzati o comunque in avanzato stato di degrado, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici, al fine di assegnarii, per l'esecuzione di interventi di recupero, a organizzazioni di autorecupero e di concedere in locazione ai soci di dette organizzazioni le unità immobiliari risultanti dagli interventi medesimi.
- 2. Gli interventi definiti nei programmi di recupero sono attuati dalle organizzazioni di autorecupero individuate mediante il procedimento di cui all'articolo 4.
- 3. Nell'ambito dei programmi di recupero gli enti pubblici possono prevedere, entro il limite delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, l'esecuzione di interventi di recupero sulle parti strutturali o comuni degli immobili oggetto di tali interventi.

Art. 3

(Requisiti delle organizzazioni di autorecupero)

1. Per partecipare alle procedure di cui all'articolo 4 le organizzazioni di

autorecupero devono:

- a) essere formate, fermi restando, per le associazioni di promozione sociale, i limiti dimensionali minimi previsti dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da soci, in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sociale, in numero pari a quello delle unità immobiliari risultanti dagli interventi di recupero indicati nell'avviso di cui all'articolo 4;
 - b) prevedere nell'atto costitutivo:

1) come finalità l'esecuzione di interventi di recupero al sensi degli articoli 4,

5 e 6; 2) le modalità di scioglimento a seguito della stipulazione dei contratti di locazione di cui all'articolo 7, comma 1;

c) essere iscritte: 1) quanto alle società cooperative edilizie di abitazione, nell'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennalo 1992, n. 59, e alla camera di commercio,

IL DIRIGENTE DI SETTORE Ing. Giuseppe initiano

industria, artigianato e agricoltura come cooperative con la finalità di cui alla lettera b), n.1);

2) quanto alle associazioni di promozione sociale, nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 4

(Individuazione delle organizzazioni di autorecupero assegnatarie)

1. Sulla base dei programmi di cui all'articolo 2 l'ente proprietario pubblica un avviso per l'assegnazione a organizzazioni di autorecupero degli immobili da sottoporre a interventi di recupero.

2. L'avviso pubblico di cul al comma 1 indica i criteri per l'individuazione

dell'organizzazione di autorecupero assegnataria nonchè:

a) gli immobili da sottoporre a interventi di recupero, la loro ubicazione, la descrizione degli interventi da eseguire e la specificazione delle unità immobiliari risultanti dagli interventi medesimi;

b) il valore, determinato in base al prezziario regionale per le opere pubbliche, dei lavori a carico dell'organizzazione di autorecupero assegnataria, riferito a ciascuna unità

immobiliare risultante dagli interventi di recupero;

c) lo schema della convenzione di cui all'articolo 5;

d) lo schema del contratto di locazione da stipulare con i soci locatari;

e) l'importo del canone di locazione per ciascuna unità immobiliare risultante dagli

interventi di recupero;

f) le modalità di formulazione della domanda di assegnazione, la documentazione da allegare alla medesima, e, in particolare, l'atto costitutivo, lo statuto, e l'elenco del soci dell'organizzazione di autorecupero, nonchè il termine per la presentazione della domanda;

g) la regolamentazione del procedimento di individuazione dell'organizzazione di autorecupero assegnataria.

3. Nello schema di convenzione di cui alla lettera c) del comma 2 sono, in particolare, determinati:

a) I termini per la conclusione degli interventi di recupero;

b) le garanzie che l'organizzazione di autorecupero assegnataria è tenuta a prestare;

c) le sanzioni relative all'inadempimento, o ai ritardo nell'adempimento, di specifiche

obbligazioni contrattuali, con particolare riferimento ai termini di cui alla lettera a);

d) i casi di risoluzione del contratto per inadempimento.

4. I criteri di cui al comma 2 prevedono specifici punteggi da attribuire in ragione della presenza di soci versanti in situazioni di mancanza di disponibilità di un'abitazione e di sottoposizione a procedura di sfratto.

5. L'ente pubblico proprietario individua l'organizzazione di autorecupero a cui sono

assegnati gli immobili indicati nell'avviso sulla base dei criteri di cui al comma 2.

6. L'assegnazione di cui al comma 5 può essere disposta solo in favore di organizzazioni di autorecupero il cui organo di amministrazione sia costituito esclusivamente da uno o più soci dell'organizzazione.

Art. 5

(Convenzione tra ente proprietario dell'immobile e organizzazione di autorecupero assegnataria)

IL DIRIGENTE DI SETTORE Ing. Giuseppe liritano

DIRIGENTE GENERALE Ing. Luigi Xinno 1. Gli immobili da sottoporre a interventi di recupero sono assegnati all'organizzazione di autorecupero individuata all'esito del procedimento di cui all'articolo 4 mediante una convenzione conforme allo schema di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), e comma 3, nella quale sono, altresì, riportati gli elementi di cui alle lettere a), b), d), e) del predetto comma 2 ed è stabilito:

a) il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi

di lavoro e dai contratti collettivi nazionali;

b) che in caso di cessazione anche di un solo socio dell'organizzazione di autorecupero prima del completamento dell'intervento di recupero la convenzione è risolta

e l'immobile rientra nella immediata disponibilità dell'ente pubblico proprietario;

c) che non è ammessa l'assegnazione, al sensi dell'articolo 7, comma 1, delle unità immobiliari risultanti dagli interventi di recupero a soci dell'organizzazione di autorecupero diversi da quelli ad essa aderenti all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f).

2. Alla convenzione è allegato il progetto esecutivo dell'intervento oggetto della

convenzione medesima.

Art. 6

(Realizzazione degli interventi di recupero).

1. Sono di competenza dell'ente pubblico proprietario degli immobili la

progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi di recupero.

2. Gli interventi di recupero sono esegulti dall'organizzazione di autorecupero assegnataria tramite la partecipazione diretta dei soci locatari agli oneri economici per servizi e per i materiali di costruzione e i loro apporti lavorativi personali, entro i limiti, per le associazioni di promozione sociale, previsti dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con diritto degli stessi di scomputare sul canone di locazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, il valore di tali oneri e apporti, determinato con le modalità indicate all'articolo 4, comma 2, lettera b).

Art. 7

(Assegnazione ai soci locatari

delle unità immobiliari risultanti dagli interventi di recupero)

1. Al termine dei lavori relativi agli interventi di recupero l'ente pubblico proprietario, previa verifica del possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sociale, assegna ciascuna unità immobiliare risultante dagli interventi di recupero ai soci dell'organizzazione di autorecupero dalla medesima individuati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera c), e stipula con essi il contratto di locazione in conformità alle previsioni dell'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e), e del comma 2 del presente articolo.

2. I soci locatari scomputano dal canoni da corrispondere all'ente pubblico proprietario dell'immobile il valore, di cui all'articolo 6, comma 2, degli oneri economici sostenuti per la realizzazione degli interventi di recupero e del loro apporto lavorativo

personale, per un periodo proporzionale al valore predetto.

3. Il valore che i soci locatari scomputano dai canoni da corrispondere all'ente pubblico proprietario dell'immobile non può essere superiore a 20.000,00 euro per clascuna unità immobiliare risultante dagli interventi di recupero.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

DIRIGENTE GENERALE Ing. Luigi Zinno IL DIRIGENTE DI SETTORE Ing. Giusespoe linitano

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

;

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DIRIGENTE GENERALE Ing. Lugizinno

IL DIRIGENTE DI SETTORE Ing. Giusoppe Virilano

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico".

a) Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare.

La proposta di legge, regola gli interventi di autorecupero, cioè interventi per il recupero di edifici pubblici abbandonati cui gli assegnatari, riuniti in cooperative o associazioni, contribuiscono direttamente. Gli assegnatari ricevono l'alloggio in locazione per un periodo di tempo proporzionale rispetto al contributo erogato e hanno scontato lo stesso contributo dal canone da corrispondere all'ente proprietario del bene.

La possibilità di accedere a questa forma di agevolazione è riservata a individui e famiglie che rientrano nei criteri stabiliti per l'edilizia sociale.

L'ente pubblico vedrà utilizzato un bene altrimenti abbandonato, potrà recuperarlo con il contributo di risorse private e lo affiderà a soggetti che, avendo contribuito al recupero con risorse proprie, saranno responsabilizzati nel confronti del bene interessato.

Gli enti pubblici, in particolare i comuni, potranno sfruttare l'autorecupero come modalità per favorire il recupero dei centri storici e di altre aree abbandonate del proprio territorio.

La legge prevede che le organizzazioni di autorecupero realizzino l'intervento di recupero, con l'eventuale contributo dell'ente.

Esperienze sperimentali di autorecupero sono state condotte in altre regioni italiane, come il Lazio, l'Umbria, la Toscana, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, ma la presente legge è una delle poche che organizza e promuove in modo sistematico questa modalità di intervento.

Le iniziative di autorecupero saranno condotte da organizzazioni (cooperative o associazioni) cui saranno assegnati gli alloggi, creando un senso di comunità e di responsabilità che consente di superare le difficoltà tipicamente associate alle iniziative di edilizia sociale.

Per questo motivo, pur nel rispetto della libera iniziativa, tende a privilegiare le organizzazioni di autorecupero che hanno come finalità la realizzazione di uno specifico intervento.

La legge agisce nell'ottica del consumo di suolo zero attraverso il recupero di spazi esistenti in luogo dell'edificazione di nuovi edifici.

IL DIRIGENTE DI SETTORE Ing. Giuseppe liritano

]

La proposta di legge è composta da nove articoli: l'articolo 1 introduce le definizioni, fra cui quella di "organizzazione di autorecupero, ovvero una cooperativa di abitanti o associazione di promozione sociale con finalità di autorecupero; l'articolo 2 introduce per gli enti pubblici un censimento degli immobili inutilizzati e la possibilità di adozione di un piano di autorecupero; l'articolo 3 stabilisce i requisiti delle organizzazioni di autorecupero; l'articolo 4 definisce i requisiti del bando attraverso il quale l'ente pubblico seleziona l'organizzazione di autorecupero a cui affidare l'intervento; l'articolo 5 stabilisce le caratteristiche della convenzione da stipulare fra ente pubblico proprietario e organizzazione di autorecupero; l'articolo 6 stabilisce le caratteristiche degli interventi di autorecupero e i limiti per le agevolazioni agli assegnatari; l'articolo 7 stabilisce le modalità si assegnazione dell'immobile al soci dell'organizzazione di autorecupero e le modalità di agevolazione, cioè lo scomputo dal canone del contributo erogato da parte del socio durante l'intervento; l'articolo 8 riporta la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 9 riguarda l'entrata in vigore

b) Inquadramento.

Il territorio della Regione Calabria è caratterizzato dalla presenza di un enorme patrimonio immobiliare in particolare pubblico, abbandonato e in condizioni di degrado. D'altra parte moite famiglie e individui vivono la difficoltà di accesso a un alloggio dignitoso. Le categorie esposte al rischio di perdere la propria abitazione e alla difficoltà di averne una sono aumentate a causa dei cambiamenti socio-economici degli ultimi anni, in particolare quelli dovuti alla crisi economica.

La problematica degli immobili abbandonati è particolarmente seria nei centri storici, dove lo stato di degrado pone spesso problemi di sicurezza.

L'edilizia abitativa, specialmente agevolata e sovvenzionata, è stata negli ultimi anni anche occasione per un consumo eccessivo di suolo.

Gli edifici abbandonati sono soggetti a iniziative illegali come le occupazioni o il mercato nero delle abitazioni.

c) Fruitori della proposta.

Con la presente proposta di legge si intendono normare gli interventi di autorecupero, i cui fruitori sono riconducibili a due categorie:

- 1. Enti pubblici proprietari di immobili inutilizzati o in stato di degrado, che intendono recuperarli a fini abitativi con l'ausilio di privati a cui poi cedere in locazione gli alloggi, scorporando dal canone dovuto il contributo erogato dagli assegnatari durante l'intervento di recupero;
- 2. Individul e famiglie con difficoltà di accesso a una abitazione adeguata, che rientrano nei requisiti fissati per l'edilizia sociale e che intendono contribuire al recupero degli immobili pubblici inutilizzati che gli saranno poi assegnati scorporando dal canone dovuto il contributo erogato.

d) Oneri finanziari

La proposta di legge non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale.

Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato oggetto di modifica e specificatamente ai seguenti artt.

DIRIGENTE GENERALE ING. Ciuseppe liniano Ing. Ciuseppe liniano

2

SCHEDA DI SINTESI	
Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art. 1	(trattasi di definizioni dei termini principali utilizzati nel testo di legge. Trattandosi di norme di carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale).
Art. 2, comma 1	(trattasi di norme che disciplinano le attività che gli enti pubblici devono porre in atto per effettuare il censimento degli immobili di loro proprietà, inutilizzati o in evidente stato di degrado. Trattandosi di norme di carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale).
Art. 2, comma 2	(trattasi di norme che stabiliscono l'attribuzione degli interventi di autorecupero alle organizzazioni di autorecupero. Trattandosi di norme di carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale).
Art. 2, comma 3	(disciplina la possibilità che gli enti pubblici (Aterp e comuni), entro il limite delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, eseguano interventi di recupero sulle parti strutturali o comuni degli immobili oggetto di interventi di autorecupero. Non comporta oneri a carico dei bilancio regionale).
Art. 3	(trattasi di requisiti per le organizzazioni di autorecupero. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale).
Art. 4	(disciplina le modalità per l'individuazione delle organizzazioni di autorecupero assegnatarie. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale)
Art. 5	(disciplina i rapporti fra ente proprietario e organizzazione di autorecupero. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale)
Art. 6	(disciplina le modalità di realizzazione degli interventi. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale).
Art. 7	(disciplina le modalità di assegnazione ai soci delle singole unità immobiliari. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale).
Art. 10	(Clausola di invarianza finanziaria.).
Art. 11	(Entrata in vigore).

Totale	euro	00,00_	

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanzlari
Art		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	 €	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

spesa annua a regime DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE DISETTORE

Ing. Luigi Zinno Ing. Giuseppe finiano

Programma n.

DIRIGENTE GENERALE Ing. Luig(Zinno IL DIRIGENTE DI SETTORE Ing. Giuseppe lintano

A 11	legato	11	11
7 771	OBUILO.	_	

2.		il ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FOT a copertura finanziaria si realizza attraverso:	UKI
		ariazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione c amento di altri Programmi:	lello
		Utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso	
		> Anno	
		Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1Spese correnti	
		Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale	
	۵	Utilizzo di Programmi non relativi al fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa	
		> Arino, Programma n	-
2.2 tra	Va mit	ariazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse rep e nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:	erite
		Titolo di Entrata, Tipologia Categoria	
	ū	Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente	
		> Anno, Tipologia n	ė
2.3	Co	pertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spe	∍sa:
	O	Anno, Programma n	
2.4		putazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente: Anno, Programma n	
3.	RII es	NVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire ercizi successivi e non contiene automatismi di spesa	dagli
4.	PF	RESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"	
		IL DIRIGENTE DI SETTORE IN DIRIGENTE DI SETTORE IL DIRIGENTE DI SETTORE IN DIRIGENTE GENERALE IN DIRIGENTE DIRIGENTE GENERALE IN DIRIGENTE DIRIGE	



Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Oggetto: "Autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico".

RELAZIONE DESCRITTIVA (Art. 39 Statuto della Regione Calabria)

Riferimenti normativi

VISTI

- a) il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- b) la legge 31 gennalo 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
- c) Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

Tipologia della proposta di legge

Il territorio della Regione Calabria è caratterizzato dalla presenza di un enorme patrimonio immobiliare in particolare pubblico, abbandonato e in condizioni di degrado.

D'altra parte molte famiglie e individui vivono la difficoltà di accesso a un alloggio dignitoso. Le categorie esposte al rischio di perdere la propria abitazione e alla difficoltà di averne una, sono aumentate a causa dei cambiamenti socio-economici degli ultimi anni, in particolare quelli dovuti alla crisi economica.

La problematica degli immobili abbandonati è particolarmente seria nei centri storici, dove lo stato di degrado pone spesso problemi di sicurezza.

L'edilizia abitativa, specialmente agevolata e sovvenzionata, è stata negli ultimi anni-anche occasione per un consumo eccessivo di suolo.

Gli edifici abbandonati sono soggetti a iniziative illegali come le occupazioni o il mercato nero delle abitazioni.

La proposta di legge, regola gli interventi di autorecupero, cioè interventi per il recupero di edifici pubblici abbandonati cui gli assegnatari, riuniti in cooperative o associazioni, contribuiscono direttamente. Gli assegnatari ricevono l'alloggio in locazione per un periodo di tempo proporzionale rispetto al contributo erogato e hanno scontato lo stesso contributo dal canone da corrispondere

all'ente proprietario del bene.

La possibilità di accedere a questa forma di agevolazione è riservata a individui e famiglie che rientrano nei criteri stabiliti per l'edilizia sociale.

L'ente pubblico vedrà utilizzato un bene altrimenti abbandonato, potrà recuperario con il contributo di risórse private e lo affiderà a soggetti che, avendo contribuito al recupero con risorse proprie, saranno responsabilizzati nei confronti del bene interessato.

Gli enti pubblici, in particolare i comuni, potranno sfruttare l'autorecupero come modalità per favorire il recupero dei centri storici e di altre aree abbandonate del proprio territorio.

La legge prevede che le organizzazioni di autorecupero realizzino l'intervento, con possibilità di contributo da parte dell'ente.

Esperienze sperimentali di autorecupero sono state condotte in altre regioni italiane, come il Lazio, l'Umbria, la Toscana, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte, ma la presente legge è una delle poche che organizza e promuove in modo sistematico questa modalità di intervento.

Le iniziative di autorecupero saranno condotte da organizzazioni (cooperative o associazioni) cui saranno assegnati gli alloggi, creando un senso di comunità e di responsabilità che consente di superare le difficoltà tipicamente associate alle iniziative di edilizia sociale.

Per questo motivo, pur nel rispetto della libera iniziativa, tende a privilegiare le organizzazioni di autorecupero che hanno come finalità la realizzazione di uno specifico intervento.

La legge agisce nell'ottica del consumo di suolo zero attraverso il recupero di spazi esistenti in luogo dell'edificazione di nuovi edifici.

La proposta di legge è composta da nove articoli: l'articolo 1 introduce le definizioni, fra cui quella di "organizzazione di autorecupero", ovvero una cooperativa di abitanti o associazione di promozione sociale con finalità di autorecupero; l'articolo 2 introduce per gli enti pubblici un censimento degli immobili inutilizzati e la possibilità di adozione di un piano di autorecupero; l'articolo 3 stabilisce i requisiti delle organizzazioni di autorecupero; l'articolo 4 definisce i requisiti dell'avviso attraverso il quale l'ente pubblico seleziona l'organizzazione di autorecupero a cui affidare l'intervento; l'articolo 5 stabilisce le caratteristiche della convenzione da stipulare fra ente pubblico proprietario e organizzazione di autorecupero; l'articolo 6 stabilisce le caratteristiche degli interventi di autorecupero e i limiti per le agevolazioni agli assegnatari; l'articolo 7 stabilisce le modalità si assegnazione dell'immobile ai soci dell'organizzazione di autorecupero e le modalità di agevolazione, cioè lo scomputo dal canone del contributo erogato da parte del socio durante l'intervento; l'articolo 8 riporta la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 9 riguarda l'entrata in vigore.

Oneri finanziari

Si fa presente che non derivano oneri finanziari dall'eventuale approvazione della presente legge regionale.

ILIDIKIJEMTEDIJEMORE INGUSKIJEMO ITIMORO

